

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 16 LUGLIO 2015 N. 30903

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2014 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo del 6 giugno 2013, che all'esito di giudizio abbreviato condannava F.M. alla pena di anno uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, ritenendolo responsabile dei reati, tra loro unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 572 e 635 c.p., commessi in Palermo fino al 27 febbraio 2013 in danno della moglie D.B.C. .

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Erronea applicazione dell'art. 572 c.p., per avere la Corte di merito ritenuto integrata la fattispecie incriminatrice unicamente sulla base dell'abitudine criminosa della condotta, prescindendo del tutto dal necessario accertamento dello stato di soggezione e inferiorità psicologica del soggetto passivo.

2.2. Vizi motivazionali in relazione allo stato di soggezione della persona offesa, per non avere considerato le dichiarazioni rese dalla teste F.F. ex art. 391 bis c.p.p., che aveva riferito in merito all'esistenza di incontri e di continui contatti telefonici intercorsi fra l'imputato e la persona offesa, che di recente, peraltro, aveva espresso l'intenzione di tornare a vivere con il coniuge: circostanze, queste, idonee ad escludere la presenza di una condizione di subordinazione psicologica, di timore o paura verso l'imputato.

2.3. Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede processuale, dopo che la stessa aveva revocato la costituzione di parte civile e non era più parte del rapporto processuale. L'art. 90 c.p.p., a tale proposito, esclude che la stessa possa rendere dichiarazioni, che i Giudici hanno invece utilizzato al fine di motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

2.4. Erroneo diniego delle attenuanti generiche, avuto riguardo, in particolare, ai dati rappresentati dalla lontananza temporale del precedente penale a carico dell'imputato, all'accordo di separazione consensuale intervenuto con la moglie dinanzi al Tribunale di Palermo il 27 giugno 2013, alla revoca della costituzione di parte civile ed al fatto che gli stessi Giudici d'appello avevano espresso una prognosi negativa di ricaduta criminosa nell'ordinanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., emessa il 14 marzo 2014, ossia un mese prima della decisione di merito.

2.5. Erroneo diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiamandosi, al riguardo, le medesime considerazioni già espresse a sostegno del precedente motivo di doglianza.

Considerato in diritto

1. Le prime due doglianze in ricorso prospettate sono fondate e vanno accolte per le ragioni qui di seguito indicate, rimanendo logicamente assorbiti, allo stato, gli ulteriori motivi, siccome attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla concessione dei relativi benefici di legge.

2. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 8618 del 12/02/1996, dep. 24/09/1996, Rv. 205754), ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze.

Per ritenere raggiunta la prova dell'elemento materiale di tale reato, dunque, non possono essere presi in considerazione singoli e sporadici episodi di percosse o lesioni, né un eventuale precedente specifico, che può valere soltanto per la valutazione della personalità dell'imputato agli effetti della determinazione della pena da infliggere in concreto.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, infatti, integra una ipotesi di reato necessariamente abituale, che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitudine e può formare oggetto anche di continuazione ex art. 81, cpv., cod. pen., come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna, ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra (Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, dep. 27/04/1995, Rv. 201148).

Ne discende che il reato in esame, configurando un'ipotesi di reato abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti (Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, dep. 22/10/2013, Rv. 257461).

Sotto altro, ma connesso profilo, deve altresì ribadirsi che nel reato di cui all'art. 572 cod. pen. deve escludersi che la compromissione del bene giuridico protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, dep. 26/09/2003, Rv. 226794, che in motivazione ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona; v., inoltre, Sez. 6, n. 7192 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, Rv. 228461; Sez. 6, n. 3570 del 01/02/1999, dep. 18/03/1999, Rv. 213516).

3. A tale quadro di principii non si è uniformata l'impugnata sentenza, che, nel rilevare che nessuna censura difensiva è stata mossa in ordine all'ulteriore reato di danneggiamento dell'autovettura della moglie, dall'imputato commesso in Palermo il 26 febbraio 2013, ha genericamente fondato il giudizio di responsabilità per il delitto di maltrattamenti sulla prospettazione di una pluralità di condotte persecutorie e vessatorie poste in essere dal F. nei confronti della moglie, e da quest'ultima fatte oggetto di denuncia in data 29 settembre 2012 e in data 27 febbraio 2013, a seguito del suo allontanamento dall'abitazione coniugale: decisione cui la persona offesa, peraltro, si sarebbe risolta solo nel maggio 2012.

Dalla sequenza dei correlativi passaggi motivazionali, infatti, non emerge una precisa delineazione delle ragioni giustificative della ritenuta abitudine della condotta delittuosa, la cui estensione temporale dovrebbe a tal fine essere compiutamente individuata e specificata, chiarendo altresì le note modali e la effettiva consistenza dei comportamenti nel tempo assunti dall'imputato, unitamente ai tratti caratterizzanti lo stato di soggezione ed inferiorità psicologica che si sarebbe venuto a determinare nella vittima quale effetto degli atti di prevaricazione sistematicamente commessi dal soggetto attivo.

4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata, che dovrà porre rimedio ai vizi rilevati con riferimento al reato di cui a. capo sub A), uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.